

**CODICE
PENALE
MAX*i***

LEGGI COMPLEMENTARI

MASSIMILIANO DI PIRRO

CODICE PENALE MAXi

LEGGI COMPLEMENTARI

II EDIZIONE

Copyright © 2020 Simone s.r.l.
Via F. Caracciolo, n. 11
80122 Napoli

Tutti i diritti riservati.
È vietata la riproduzione anche parziale
e con qualsiasi mezzo senza l'autorizzazione
scritta dell'editore.

II edizione: marzo 2020
502/Maxi - Codice Penale Maxi
ISBN 978-88-914-2358-0

Ristampe

8 7 6 5 4 3 2 1

2020 2021 2022 2023

Questo volume è stato stampato presso:
«PL PRINT s.r.l.»
Via Don Minzoni, n. 302 - Cercola (NA)

Direzione e coordinamento redazionale: dott. Rossana Petrucci

Hanno collaborato alla revisione e all'aggiornamento del volume i dott.:
Gianluca Nunziata, Rocco Pezzano

L'elaborazione del testo, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.

Grafica di copertina a cura di Giuseppe Ragno

PREMESSA

Pensando ai *Codici Maxi* mi è venuta in mente mia suocera: «**manca sempre un centesimo per fare un euro**», dice. Ed è quello che è accaduto con la prima edizione dei *Codici Maxi*: dopo averli scritti, corretti, ricorretti e impaginati, per un garbuglio di cause sono usciti a fine aprile 2019, un mese e qualche giorno prima delle prove scritte del concorso in magistratura (per il quale sono stati pensati).

È stata una sfida editoriale rischiosa, dettata dal desiderio di mettere subito a disposizione dei concorsisti uno strumento del tutto nuovo nel panorama dei codici.

Sono arrivati nelle librerie alla spicciolata, appena in tempo per fare bella mostra di sé sugli scaffali, e hanno cominciato a farsi largo nell'ingolfato panorama editoriale, ricco di molti libri superflui, di alcuni libri utili e di pochi, **pochissimi testi indispensabili** (e l'ambizione dei *Maxi* è di essere tra questi ultimi ...).

Così, molti concorsisti hanno affrontato gli scritti senza il prezioso supporto dei *Maxi*, che hanno avuto il piacere di conoscere soltanto dopo il concorso, e mi hanno sollecitato a preparare la II edizione e a completare il tris con il *Codice Amministrativo*.

Ecco quindi il **kit completo**, disponibile con largo anticipo rispetto alle prove di giugno 2020.

Il **Codice Penale Maxi**, come i suoi fratelli di Civile e di Amministrativo, contiene una **fitta rete di richiami normativi in calce a ciascun articolo**.

Il criterio seguito nella selezione della normativa è stato quello della **rilevanza dei provvedimenti ai fini concorsuali**.

Le norme in calce a ciascuna disposizione sono state scelte all'esito di una selezione maniacale e sono riportate per esteso o per estratto, nelle parti utili per **ricostruire gli istituti e cogliere i nessi con le altre norme** del codice o, più in generale, del sistema giuridico. Può trattarsi, ad esempio, di norme contenenti una disciplina affine, che danno conto di una diversità tra le fattispecie, che completano la disciplina dell'istituto o che esprimono un principio più generale.

La caratteristica dei *Maxi* è quella di essere **codici «tutti in uno»**, poiché in ciascuna norma contengono tutto (o quasi) quello che serve per interpretarla correttamente.

Non sarebbe stato di alcuna utilità limitarsi a indicare, all'interno degli articoli, i rinvii normativi tra le solite parentesi quadre (che infatti sono state eliminate).

Ogni articolo, insomma, è un'orchestra: non suona da solo ma è **accompagnato da numerosi rinvii**, con i quali «fa sistema».

Le modalità di redazione dei Codici renderanno **estremamente semplice l'interpretazione delle norme**.

In alcuni articoli il numero delle disposizioni richiamate è piuttosto corposo e in altri è più sintetico, in base alla rilevanza degli istituti, alle implicazioni sistematiche che la disposizione comporta e ai suoi collegamenti extracodicistici.

È bene sottolineare che il contenuto delle annotazioni dei *Codici Maxi*, estremamente dettagliate e con continui rinvii ad altre disposizioni europee o nazionali, è **esclusivamente normativo**.

In questa nuova edizione sono state anche riviste le annotazioni di numerose norme: alcune sono state **integralmente riscritte**, altre sono state **ampliate e aggiornate** agli ultimi interventi normativi (ad es., la L. 69/2019, cd. «Codice rosso») e giurisprudenziali (ad esempio, Corte cost. 8-11-2019, n. 229, riportata sotto l'art. 630 c.p.).

Inoltre, sono state inserite numerose **leggi complementari nuove** in materia, ad esempio, di **market abuse**, di **operazioni sotto copertura**, di **sanzioni pecuniarie civili** e di **sicurezza urbana**.

Anche l'indice analitico è stato arricchito con nuove voci: tra le altre si segnalano la confisca di prevenzione, i delitti commessi con violenza alla persona, gli immigrati e l'*insider trading*.

Spero che i *Maxi* diventino compagni di viaggio inseparabili nelle vostre avventure concorsuali, un tassello nel multiforme mosaico dei concorsi fatto di studio e di fortuna (e di *Maxi*!).

Anche per questa edizione il supporto redazionale è stato fondamentale: un grande ringraziamento a tutta la redazione.

Tivoli, febbraio 2020

Massimiliano Di Pirro

(2) V. ad es.:

- art. 29, c. 2: «Casi nei quali alla condanna consegue l'interdizione dai pubblici uffici. – *La dichiarazione di abitudine o di professionalità nel delitto, ovvero di tendenza a delinquere, importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici*»;
- art. 62, c. 1, n. 3): «Circostanze attenuanti comuni. – *Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti: [...] 3) l'aver agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'autorità, e il colpevole non è delinquente o contravventore abituale o professionale, o delinquente per tendenza*»;
- art. 164, c. 2, n. 1): «Limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena. – *La sospensione condizionale della pena non può essere concessa: 1) [...] al delinquente o contravventore abituale o professionale*»;
- art. 172, c. 1, 2, e 7: «Estinzione delle pene della reclusione e della multa per decorso del tempo. – *La pena della reclusione si estingue col decorso di un tempo pari al doppio della pena inflitta e, in ogni caso, non superiore a trenta e non inferiore a dieci anni. La pena della multa si estingue nel termine di dieci anni. [...] L'estinzione delle pene non ha luogo, se si tratta [...] di delinquenti abituali, professionali o per tendenza*»;
- art. 173, c. 1: «Estinzione delle pene dell'arresto e dell'ammenda per decorso del tempo. – *Le pene dell'arresto e dell'ammenda si estinguono nel termine di cinque anni. Tale termine è raddoppiato se si tratta [...] di delinquenti abituali, professionali o per tendenza*»;
- art. 151, c. 5: «Amnistia. – *L'amnistia non si applica [...] ai delinquenti abituali, o professionali, o per tendenza, salvo che il decreto disponga diversamente*»;
- art. 174, c. 3: «Indulto e grazia. – *Si osservano, per l'indulto, le disposizioni contenute nei tre ultimi capoversi dell'art. 151*»;
- art. 148, c. 1: «Infermità psichica sopravvenuta al condannato. – *Se, prima dell'esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale o durante l'esecuzione, sopravviene al condannato una infermità psichica, il giudice, qualora ritenga che l'infermità sia tale da impedire l'esecuzione della pena, ordina che questa sia differita o sospesa e che il condannato sia ricoverato in un ospedale psichiatrico giudiziario, ovvero in una casa di cura e di custodia. Il giudice può disporre che il condannato, invece che in un ospedale psichiatrico giudiziario, sia ricoverato in un ospedale psichiatrico civile, se la pena inflittagli sia inferiore a tre anni di reclusione o di arresto, e non si tratti di delinquente o contravventore abituale o professionale o di delinquente per tendenza*».

(3) V. ad es.:

- art. 216, n. 1) e 2): «Assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro. – *Sono assegnati a una colonia agricola o ad una casa di lavoro: 1) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza; 2) coloro che, essendo stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, e non essendo più sottoposti a misura di sicurezza, commettono un nuovo delitto non colposo, che sia nuova manifestazione dell'abitudine, della professionalità o della tendenza a delinquere [...]*»;
- art. 226, c. 1: «Minore delinquente abituale, professionale o per tendenza. – *Il ricovero in un riformatorio giudiziario è sempre ordinato per il minore degli anni diciotto, che sia delinquente abituale o professionale, ovvero delinquente per tendenza, e non può avere durata inferiore a tre anni. Quando egli ha compiuto gli anni diciotto, il giudice ne ordina l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro*».

(4) La dichiarazione di cui al presente comma può essere revocata, ai sensi dell'art. 69, c. 4, l. 354/1975, come sostituito dall'art. 21, l. 10-10-1986, n. 663.

V. in materia, art. 179, c. 1 e 3: «Condizioni per la riabilitazione. – *La riabilitazione è concessa quando siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia in altro modo estinta, e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta. Il termine è di dieci anni se si tratta di delinquenti abituali, professionali o per tendenza e decorre dal giorno in cui sia stato revocato l'ordine di assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro*».

V. inoltre in materia processuale, art. 683, c. 1 e 2, c.p.p.: «Riabilitazione. – *Il tribunale di sorveglianza, su richiesta dell'interessato, decide sulla riabilitazione [...]. Nella richiesta sono indicati gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 179 del codice penale [...]*».

CAPO III

Del concorso di persone nel reato

110 **Pena per coloro che concorrono nel reato.** — Quando più persone concorrono (1) nel medesimo reato (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8), ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti (9).

(1) V. art. 43, c. 1: «*Il delitto: è doloso [...] è preterintenzionale [...] è colposo [...]*».

(2) Vedi:

- art. 39: «*[...] delitti e contravvenzioni [...]*»;
- art. 56 (Delitto tentato).

Per la desistenza e il recesso del concorrente, v. art. 110 e art. 56, c. 3 e 4: «*Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso. Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà*».

V. anche art. 115, c. 1: «[...] qualora due o più persone si accordino allo scopo di commettere un reato e questo non sia commesso, nessuna di esse è punibile per il solo fatto dell'accordo».

(3) In materia di partecipazione mediante omissione, vedi:

- art. 40, c. 2: «Non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo»;
- art. 116: «Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti. – Qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l'evento è conseguenza della sua [...] omissione»;
- r.d. 303/1941, art. 138 cod. pen. mil. pace: «Omesso impedimento di reati militari. – Ferma in ogni altro caso la disposizione del comma 2 dell'art. 40 c.p., il militare, che, per timore di un pericolo o altro inescusabile motivo, non usa ogni mezzo possibile per impedire la esecuzione di alcuno dei reati contro la fedeltà o la difesa militare, o di rivolta o di ammutinamento, che si commette in sua presenza, è punito [...]»; art. 110.

(4) In materia di concorso colposo in delitto doloso, v. art. 110: «[...] più persone concorrono nel medesimo reato [...]»; art. 42, c. 2: «[...] i casi di delitto [...] colposo espressamente preveduti dalla legge».

In materia di concorso colposo in delitto colposo, v. art. 113, c. 1: «Cooperazione nel delitto colposo. – Nel delitto colposo, quando l'evento è stato cagionato dalla cooperazione di più persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso».

In materia di concorso doloso in delitto colposo, v. art. 110: «[...] più persone concorrono nel medesimo reato [...]»; art. 48: «Errore determinato dall'altrui inganno. – [...] del fatto commesso dalla persona ingannata risponde chi l'ha determinata a commetterlo».

In materia di agevolazione colposa, v. art. 254: «Agevolazione colposa. – Quando l'esecuzione del delitto preveduto dall'articolo precedente [Distruzione o sabotaggio di opere militari] è stata resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso o aveva la custodia o la vigilanza delle cose ivi indicate, questi è punito [...]»; art. 259: «Agevolazione colposa. – Quando l'esecuzione di alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 255, 256, 257 e 258 è stata resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso dell'atto o documento o a cognizione della notizia, questi è punito [...]»; art. 350: «Agevolazione colposa. – Se la violazione dei sigilli è resa possibile, o comunque agevolata, per colpa di chi ha in custodia la cosa, questi è punito [...]».

(5) Per ipotesi speciali di compartecipazione criminosa, vedi:

- art. 46: «Costringimento fisico. – Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato da altri costretto, mediante violenza fisica alla quale non poteva resistere o comunque sottrarsi. In tal caso, del fatto commesso dalla persona costretta risponde l'autore della violenza»;
- art. 48: «Errore determinato dall'altrui inganno. – [...] se l'errore sul fatto che costituisce il reato è determinato dall'altrui inganno [...] del fatto commesso dalla persona ingannata risponde chi l'ha determinata a commetterlo»;
- art. 54, c. 3: «Stato di necessità. – [...] stato di necessità [...] determinato dall'altrui minaccia; [...] in tal caso del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l'ha costretta a commetterlo»;
- art. 86: «Determinazione in altri dello stato d'incapacità allo scopo di far commettere un reato. – Se taluno mette altri nello stato d'incapacità d'intendere o di volere, al fine di fargli commettere un reato, del reato commesso dalla persona resa incapace risponde chi ha cagionato lo stato d'incapacità».

(6) In materia di concorso eventuale nei reati associativi, v. artt. 110 e 416bis.

(7) In tema di punibilità dell'agente sotto copertura, v. l. 146/2006 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001), art. 9, c. 1 e 1bis: «Operazioni sotto copertura. – Fermo quanto disposto dall'art. 51 c.p., non sono punibili: a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia [...] i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dagli artt. 453, 454, 455, 460, 461, 473, 474, 629, 630, 644, 648bis e 648ter, nonché nel libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, ai delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi, ai delitti previsti dall'art. 12, commi 1, 3, 3bis e 3ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al d.lgs. 286/1998 [...], nonché ai delitti previsti dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti [...] di cui al d.P.R. 309/1990, dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 [v. ora art. 452quaterdecies], e dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 [...] anche per interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l'impiego o compiono attività prodromiche e strumentali; b) gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti agli organismi investigativi della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri specializzati nell'attività di contrasto al terrorismo e all'eversione e del Corpo della guardia di finanza competenti nelle attività di contrasto al finanziamento del terrorismo, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti commessi con finalità di terrorismo o di eversione, anche per interposta persona, compiono le attività di cui alla lettera a). La causa di giustificazione di cui al comma 1 si applica agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e agli ausiliari che operano sotto copertura quando le attività sono condotte in attuazione di operazioni autorizzate e documentate ai sensi del presente articolo. La disposizione di cui al precedente periodo si applica anche alle interposte persone che compiono gli atti di cui al comma 1».

In ambito internazionale, v. Convenzione di Merida, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31-10-2003, art. 50, c. 1: «Tecniche investigative speciali. – Per combattere efficacemente la corruzione, ciascuno Stato, nei limiti consentiti

dai principi fondamentali del proprio ordinamento giuridico interno, e conformemente alle condizioni stabilite dal proprio diritto interno, adotta le misure necessarie, con i propri mezzi, a consentire l'appropriato impiego da parte delle autorità competenti della consegna controllata e, laddove ritenuto opportuno, di altre tecniche speciali di investigazione, quali la sorveglianza elettronica o di altro tipo e le operazioni sotto copertura, entro il suo territorio, e a consentire l'ammissibilità in tribunale della prova così ottenuta».

(8) Per la responsabilità degli amministratori della società controllante nel reato di bancarotta commesso dagli amministratori della società controllata v. artt. 40, c. 2 c.p.

(9) Cod. Zanardelli:

– art. 63: «Quando più persone concorrano nella esecuzione di un reato, ciascuno degli esecutori e dei cooperatori immediati soggiace alla pena stabilita per il reato commesso.

Alla stessa pena soggiace colui che ha determinato altri a commettere il reato; ma all'ergastolo è sostituita la reclusione da venticinque a trent'anni, e le altre pene sono diminuite di un sesto, se l'esecutore del reato lo abbia commesso anche per motivi proprii»;

– art. 64: «È punito con la reclusione per un tempo non minore dei dodici anni, ove la pena stabilita per il reato commesso sia l'ergastolo, e negli altri casi con la pena stabilita per il reato medesimo diminuita della metà, colui che è concorso nel reato:

1° con l'eccitare o rafforzare la risoluzione di commetterlo, o col promettere assistenza od aiuto da prestarsi dopo il reato;

2° col dare istruzioni o col somministrare mezzi per eseguirlo;

3° col facilitarne l'esecuzione, prestando assistenza od aiuto prima o durante il fatto.

La diminuzione di pena per il colpevole di alcuno dei fatti preveduti nel presente articolo non è applicata, se il reato senza il suo concorso non si sarebbe commesso».

111 Determinazione al reato di persona non imputabile o non punibile. — Chi ha determinato a commettere un reato una persona non imputabile (1), ovvero non punibile a cagione di una condizione o qualità personale (2), risponde del reato da questa commesso, e la pena è aumentata. Se si tratta di delitti per i quali è previsto l'arresto in flagranza la pena è aumentata da un terzo alla metà (3).

Se chi ha determinato altri a commettere il reato ne è il genitore esercente la responsabilità genitoriale (4), la pena è aumentata fino alla metà o, se si tratta di delitti per i quali è previsto l'arresto in flagranza, da un terzo a due terzi (5).

(1) V. art. 85, c. 2: «È imputabile chi ha la capacità d'intendere e di volere».

V. *amplius*:

– art. 88: «Vizio totale di mente. — Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità d'intendere o di volere»;

– art. 91, c. 1: «Ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore. — Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la capacità d'intendere o di volere, a cagione di piena ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore»;

– art. 93: «Fatto commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti. — Le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche quando il fatto è stato commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti»;

– art. 95: «Cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti. — Per i fatti commessi in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool ovvero da sostanze stupefacenti, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 88 e 89»;

– art. 96, c. 1: «Sordomutismo. — Non è imputabile il sordomuto che, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, per causa della sua infermità, la capacità d'intendere o di volere»;

– art. 97: «Minore degli anni quattordici. — Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni».

(2) Vedi:

– art. 46: «Costringimento fisico. — Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato da altri costretto, mediante violenza fisica alla quale non poteva resistere o comunque sottrarsi. In tal caso, del fatto commesso dalla persona costretta risponde l'autore della violenza»;

– art. 48: «Errore determinato dall'altrui inganno. — Le disposizioni dell'articolo precedente [esclude la punibilità] si applicano anche se l'errore sul fatto che costituisce il reato è determinato dall'altrui inganno; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona ingannata risponde chi l'ha determinata a commetterlo».

V. inoltre:

– art. 649: «Non punibilità e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti. — Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti da questo titolo [delitti contro il patrimonio] in danno: 1) del coniuge non legalmente separato; 1bis) della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso; 2) di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta, ovvero dell'adottante o dell'adottato; 3) di un fratello o di una sorella che con lui convivano»;

– art. 384: «Casi di non punibilità. – Nei casi previsti dagli articoli 361 [Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale], 362 [Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio], 363 [Omessa denuncia aggravata], 364 [Omessa denuncia di reato da parte del cittadino], 365 [Omissione di referto], 366 [Rifiuto di uffici legalmente dovuti], 369 [Autocalunnia], 371bis [False informazioni al pubblico ministero o al procuratore della Corte penale internazionale], 371ter [False dichiarazioni al difensore], 372 [Falsa testimonianza], 373 [Falsa perizia o interpretazione], 374 [Frode processuale] e 378 [Favoreggiamento personale], non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore. Nei casi previsti dagli articoli 371bis, 371ter, 372 e 373, la punibilità è esclusa se il fatto è commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere richiesto di fornire informazioni ai fini delle indagini o assunto come testimone, perito, consulente tecnico o interprete ovvero non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o comunque a rispondere o avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere informazioni, testimonianza, perizia, consulenza o interpretazione».

(3) L'ultimo periodo è stato aggiunto ex d.l. 13-5-1991, n. 152 (Lotta alla criminalità organizzata), conv. in l. 12-7-1991, n. 203.

(4) Le parole «responsabilità genitoriale» sostituiscono la parola «potestà» ex art. 93, c. 1, lett. e), d.lgs. 28-12-2013, n. 154 (Riforma filiazione), in vigore dal 7-2-2014.

(5) Comma aggiunto ex d.l. 31-12-1991, n. 419 (Istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive), conv. in l. 18-2-1992, n. 172.

112 Circostanze aggravanti. (1) — La pena da infliggere per il reato commesso è aumentata:

1) se il numero delle persone, che sono concorse nel reato, è di cinque o più (2), salvo che la legge disponga altrimenti (3);

2) per chi, anche fuori dei casi preveduti dai due numeri seguenti, ha promosso od organizzato la cooperazione nel reato, ovvero diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo (4);

3) per chi, nell'esercizio della sua autorità, direzione o vigilanza, ha determinato a commettere il reato persone ad esso soggette (4);

4) per chi, fuori del caso preveduto dall'art. 111, ha determinato a commettere il reato un minore degli anni 18 (5) o una persona in stato di infermità o di deficienza psichica, ovvero si è comunque avvalso degli stessi o con gli stessi ha partecipato nella commissione di un delitto per il quale è previsto l'arresto in flagranza (4) (6).

La pena è aumentata fino alla metà per chi si è avvalso di persona non imputabile o non punibile, a cagione di una condizione o qualità personale, o con la stessa ha partecipato nella commissione di un delitto per il quale è previsto l'arresto in flagranza (7).

Se chi ha determinato altri a commettere il reato o si è avvalso di altri o con questi ha partecipato nella commissione del delitto ne è il genitore esercente la responsabilità genitoriale (8), nel caso previsto dal numero 4 del primo comma la pena è aumentata fino alla metà e in quello previsto dal secondo comma la pena è aumentata fino a due terzi (9).

Gli aggravamenti di pena stabiliti nei numeri 1, 2 e 3 di questo articolo si applicano anche se taluno dei partecipi al fatto non è imputabile o non è punibile.

(1) V. anche art. 59, c. 2: «Circostanze non conosciute o erroneamente supposte. — Le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa».

(2) V. ad es. art. 339, c. 2: «Circostanze aggravanti. — Se la violenza o la minaccia è commessa da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi, anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena [...]».

(3) V. ad es.:

– art. 628, c. 3, n. 1): «Rapina. — La pena è della reclusione da cinque a venti anni e della multa da € 1.290 a € 3.098: 1) se la violenza o minaccia è commessa [...] da più persone riunite»;

– art. 385, c. 1 e 2: «Evasione. — Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade è punito con la reclusione da uno a tre anni. La pena è della reclusione [...] da tre a sei anni se la violenza o minaccia è commessa [...] da più persone riunite»;

– art. 416, c. 1: «Associazione per delinquere. — Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti [...]».

(4) V. anche d.P.R. 309/1990, art. 80, c. 1, lett. b): «Aggravanti specifiche. — Le pene previste per i delitti di cui all'art. 73 sono aumentate da un terzo alla metà: [...] b) nei casi previsti dai numeri 2), 3) e 4) del primo comma dell'art. 112 c.p.».

(5) V. art. 98: «[...] compiuto i quattordici anni [...]».